



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

**RIUNIONE GIOVEDI' 27 OTTOBRE 2011**

- 1. Ricorso Sig. GALLI Pierluigi, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell' art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 2, comma 3 e 6, comma 5 Statuto della FIGC, 58, comma 2 NOIF, 22, comma 2 lett. E), Regolamento della L.I.C.P. e art. 28 Regolamento S.G.S. – nota n. 7066/1136of09-10/AM/ma del 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al Sig. Galli Pierluigi, ad anni 1 e mesi 6 di inibizione
- 2. Ricorso Sig. VAGO Mario, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.**

avverso la sanzione della inibizione per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell' art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 2, comma 3 e 6, comma 5 Statuto della FIGC, 58, comma 2 NOIF, 22, comma 2 lett. E), Regolamento della L.I.C.P. e art. 28 Regolamento S.G.S. – nota n. 7066/1136of09-10/AM/ma del 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al Sig. Vago Mario, ad anni 1 e mesi 6 di inibizione

- 3. Ricorso Sig. VAGO Valter, all'epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l'Ordinamento federale all'interno della Pro Patria Gallaratese GB S.r.l.** **PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al Sig. Vago Valter, ad anni 1 e mesi 6 di inibizione

avverso la sanzione della inibizione per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell' art. 1, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 2, comma 3 e 6, comma 5 Statuto della FIGC, 58, comma 2 NOIF, 22, comma 2 lett. E), Regolamento della L.I.C.P. e art. 28 Regolamento S.G.S. – nota n. 7066/1136of09-10/AM/ma del 29.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 3.10.2011)

- 4. Ricorso calciatore BONVISSUTO ANTONINO** La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.
- Avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Carrarese/Frosinone del 9.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 10.10.2011)